



## Informazioni tecniche – Protezione degli animali

### Domande e risposte sull'attestato di competenza per la detenzione di cani

L'attestato di competenza per la detenzione di cani è una formazione obbligatoria che deve essere riconosciuta da parte dell'USAV. Chiunque prenda un nuovo cane deve seguire un corso pratico assieme all'animale entro un anno dalla sua acquisizione. L'allenamento serve a illustrare qual è la detenzione adeguata dei cani; inoltre si insegna come allevarli ad avere il comportamento desiderato tramite ricompense, e come condurli con prudenza. Chi non ha mai detenuto un cane deve seguire anche un corso teorico prima di prendere l'animale. Durante il corso teorico vengono spiegate le esigenze dei cani, il loro trattamento corretto e, nel caso di determinate razze, a cosa occorre prestare particolarmente attenzione. Lo scopo dell'attestato di competenza consiste nell'incentivare un tipo di detenzione dei cani responsabile e conforme alla protezione degli animali.

Le presenti Informazioni tecniche sono pensate per i futuri detentori di cani nonché per gli organizzatori di corsi e per il vasto pubblico interessato.

Ci teniamo a precisare che queste Informazioni tecniche fanno riferimento unicamente alla legislazione federale in materia di protezione degli animali. Infatti, per quanto riguarda la detenzione di cani esistono anche normative cantonali a complemento del diritto federale, che devono essere parimenti rispettate da parte dei detentori di cani nei rispettivi Cantoni.

Qui di seguito il termine generale di «addestratore cinofilo», in riferimento alla formazione obbligatoria è sostituito dal termine «formatore dei detentori di cani per l'attestato di competenza».

#### Attestato di competenza

##### **Come trovare le scuole cinofile che organizzano i corsi riconosciuti per il conseguimento dell'attestato di competenza?**

L'USAV gestisce una banca dati con i nominativi di tutti i formatori dei detentori di cani che sono stati notificati all'USAV da parte dei centri di formazione o che sono stati riconosciuti direttamente dall'USAV. La banca dati, dotata di una funzione di ricerca per località o per numero di avviamento postale, figura nel sito [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch) > Animali.

##### **Com'è strutturato, in concreto, il corso per l'ottenimento dell'attestato di competenza?**

La formazione prevede un corso teorico di almeno quattro ore, che deve essere frequentato solo da chi non ha mai detenuto nessun cane. Il corso teorico va seguito prima dell'acquisizione dell'animale. La parte pratica del corso per il conseguimento dell'attestato di competenza deve essere organizzato sotto forma di almeno quattro unità didattiche della durata singola massima di un'ora al giorno. La parte pratica va frequentata assieme al proprio cane.

##### **È permesso frequentare nello stesso giorno diverse unità didattiche della parte pratica del corso?**

No. L'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali sancisce che non può essere frequentata più di un'unità didattica al giorno e che ogni unità può durare

al massimo un'ora. Il senso di questa regolamentazione consiste nell'evitare di pretendere troppo dalla capacità di concentrazione del cane e del suo detentore. Inoltre, tra le diverse unità è opportuno che trascorra abbastanza tempo, così da poter esercitare quanto appreso e porre domande alla prossima lezione o risolvere eventuali problemi discutendone insieme al formatore dei detentori di cani.

**Esiste un numero massimo di partecipanti per le unità pratiche del corso?**

No. Spetta al formatore dei detentori di cani stabilire il numero di partecipanti al corso in modo tale da agevolarne il più possibile lo svolgimento.

**Vi è una norma che stabilisce l'età minima di coloro i quali intendono frequentare il corso?**

No, l'ordinanza sulla protezione degli animali non prescrive nessuna età minima per la frequenza del corso e per il conseguimento dell'attestato di competenza. Comunque, i giovanissimi che partecipano ai corsi devono essere in grado di comprenderne i contenuti e di applicare quanto appreso nella pratica quotidiana. Per questo si raccomanda di ammettere ai corsi di formazione i giovani a partire da un'età di circa 12 anni, rilasciando loro al termine della formazione l'attestato di competenza.

**C'è una norma che disciplina l'età minima del cane per la frequenza del corso?**

No. Spetta al formatore dei detentori di cani consigliare individualmente la propria clientela sul momento opportuno per seguire il corso obbligatorio e sulle ulteriori offerte di formazione, come ad es. le ore di gioco per cuccioli oppure i corsi di addestramento.

**Esistono linee guida o raccomandazioni dell'USAV sul prezzo del corso?**

No, l'USAV non impone prescrizioni in proposito.

**Ecco chi (non) è tenuto a seguire il corso per il conseguimento dell'attestato di competenza**

**Chi deve frequentare il corso per l'ottenimento dell'attestato di competenza per la detenzione di cani?**

Chiunque desideri detenere un cane per la prima volta in vita sua, prima dell'acquisizione dell'animale è obbligato a seguire il corso teorico per l'ottenimento dell'attestato di competenza. La parte pratica del corso va invece frequentata con ogni nuovo cane entro 12 mesi dalla sua acquisizione, visto che ogni «squadra uomo-cane» funziona in modo diverso.

**In quale modo una persona può dimostrare di aver già avuto un cane in passato, evitando così di dovere seguire anche il corso teorico?**

A questa domanda non c'è una risposta generale. Occorre annunciarsi con i documenti necessari presso il Servizio veterinario del proprio Cantone di domicilio, che nei singoli casi può decidere cosa è accettato come prova.

**Qual è la definizione precisa di «persona responsabile dell'accudimento»?**

Secondo l'ordinanza sulla protezione degli animali la persona responsabile dell'accudimento del cane deve possedere un attestato di competenza per la detenzione di cani. A garanzia del carattere giuridico vincolante, fondamentalmente la persona responsabile è parificata al detentore del cane iscritto presso la banca dati per la registrazione dei cani (novità: dall'1.1.2016: AMICUS). A tale persona spetta la responsabilità affinché il proprio cane sia accudito conformemente alla legge e condotto con prudenza, anche nel caso in cui una terza persona si occupi di portare a spasso il cane o di accudirlo altrove.

## **Esistono professioni o altre qualifiche che esonerano dall'obbligo di frequenza del corso pratico?**

Sono esonerati unicamente gli addestratori cinofili nell'ambito dell'attestato di competenza per la detenzione di cani, nonché gli specialisti incaricati di individuare le cause dei disturbi comportamentali nei cani, e infine i veterinari con specializzazione in medicina comportamentale.

## **Controlli dell'attestato di competenza**

### **Al momento della vendita o della consegna di un cane occorre controllare se il nuovo detentore ha seguito il corso teorico per l'ottenimento dell'attestato di competenza?**

La legislazione federale non prevede nessuna norma di controllo in proposito. Le persone che prendono per la prima volta un cane hanno fondamentalmente la responsabilità in prima persona di adempiere all'obbligo di formazione.

### **Sui corsi per l'ottenimento dell'attestato di competenza viene eseguito un controllo della qualità?**

Sì, in diversi modi:

- nel quadro della procedura di riconoscimento dei centri di formazione in cui vengono istruiti i formatori per l'ottenimento dell'attestato di competenza, l'USAV verifica il piano di formazione e la qualifica degli istruttori coinvolti;
- i centri di formazione riconosciuti devono essere certificati da un organismo esterno;
- il controllo della qualità sui corsi per il conseguimento dell'attestato viene eseguito dai centri di formazione che hanno istruito i formatori dei detentori di cani.

Inoltre, i formatori dei detentori di cani devono assolvere, nel giro di quattro anni, un perfezionamento professionale della durata di almeno quattro giorni.

## **Ecco chi è autorizzato a proporre le formazioni**

### **Chi è abilitato a offrire i corsi per l'ottenimento dell'attestato di competenza?**

Chiunque desideri proporre a detentori di cani corsi per l'ottenimento dell'attestato deve avere almeno tre anni di esperienza nel trattamento dei cani e deve avere assolto una formazione specialistica non legata a una professione presso un centro di formazione riconosciuto dall'USAV, superando anche l'esame finale.

Chi ha una formazione specialistica professionale o universitaria oppure una formazione professionale o universitaria integrata da un perfezionamento specialistico può richiedere direttamente all'USAV il riconoscimento quale «formatore dei detentori di cani per l'attestato di competenza».

### **A chi è consentito proporre corsi di formazione per formatori dei detentori di cani per l'attestato di competenza?**

I centri di formazione devono essere stati riconosciuti dall'USAV. L'elenco aggiornato dei centri figura nel sito web: [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch) > Animali.

### **Come si svolge la procedura di riconoscimento dei centri di formazione per formatori dei detentori di cani?**

La richiesta di riconoscimento va inoltrata all'USAV usando l'apposito formulario. Va inoltre presentata una certificazione esterna; per ricevere l'autorizzazione è parimenti necessario che il piano di formazione sia in linea con le prescrizioni di legge per quanto riguarda la forma, i contenuti e la durata dei corsi.

Il riconoscimento ha una durata massima limitata a cinque anni.  
Per informazioni complementari: [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch) > Animali.

## **Competenze dei formatori dei detentori di cani**

### **È consentito impiegare, nei corsi per l'ottenimento dell'attestato di competenza, esperti esterni e persone ausiliarie durante le lezioni teoriche o di esercitazione?**

Sì. È però necessario che ogni lezione per l'ottenimento dell'attestato di competenza sia tenuta sotto la sorveglianza di un formatore dei detentori di cani.

### **È permesso ai formatori dei detentori di cani modificare la documentazione dei corsi che è stata prescritta dal centro di formazione (lucidi, filmati, handout)?**

La documentazione prescritta per i corsi è parte integrante del piano di formazione riconosciuto dall'USAV. I centri di formazione sono quindi tenuti a vegliare affinché i corsi per l'ottenimento dell'attestato di competenza che vengono proposti con il loro numero di autorizzazione rispettino effettivamente il piano riconosciuto in fatto di contenuti, obiettivi di apprendimento e durata dei corsi. I centri di formazione possono anche mettere a disposizione dei loro diplomati una documentazione idonea, proteggendone l'utilizzo con un «copyright». L'utilizzo di tale documentazione non è obbligatorio giuridicamente, a condizione però che i corsi siano tenuti secondo i contenuti, gli obiettivi di apprendimento e le prescrizioni di durata riconosciuti dall'USAV.

### **Cosa significa l'«obbligo di notifica in caso di incidenti con cani» per i formatori dei detentori di cani?**

Soggiacciono all'obbligo di notifica tutti gli addestratori di cani e i responsabili di pensioni o rifugi per animali nonché altri gruppi di persone. I cani che hanno arrecato ferite gravi a persone o animali oppure che hanno un comportamento oltremodo aggressivo devono essere notificati al Servizio veterinario del Cantone di domicilio del loro detentore. Con il termine di ferite gravi si intendono in particolare i ferimenti che rendono necessaria la visita da un medico o veterinario.

### **I formatori dei detentori di cani possono rifiutarsi di rilasciare l'attestato di competenza a singoli partecipanti ai corsi?**

Sì. L'attestato di competenza serve a confermare ai partecipanti dei corsi che sono stati trasmessi loro i contenuti e le capacità necessari secondo la legislazione in materia di protezione degli animali. Se qualcuno non ha preso parte a tutte le lezioni dei corsi e/o si rifiuta di eseguire le esercitazioni pratiche che sono parte integrante della sezione obbligatoria della formazione per l'ottenimento dell'attestato di competenza, allora è possibile non rilasciargli l'attestato.

### **È concesso escludere dalla continuazione dei corsi i partecipanti che disturbano di continuo lo svolgimento delle lezioni, o sono riluttanti nei confronti dei responsabili dei corsi oppure ignorano i loro ordini e le loro raccomandazioni?**

Se un partecipante si oppone al modo di procedere del responsabile dei corsi, ad esempio perché non è d'accordo con l'obbligo di formazione o non accetta il metodo didattico dell'istruttore, disturbando così costantemente il corso e gli altri partecipanti, può venire escluso dalla continuazione dei corsi.

## Competenze dei centri di formazione per i formatori dei detentori di cani

### **Possano / devono i centri di formazione per i formatori dei detentori di cani abbuonare ai candidati eventuali conoscenze acquisite in precedenza o esperienza accumulata?**

Su richiesta, vi è la possibilità di computare adeguatamente le formazioni specialistiche assolate e concluse prima del 30 settembre 2008, nonché un'eventuale esperienza pertinente di lungo corso. I centri di formazione non sono però obbligati ad abbuonarle.

### **Gli addestratori di cani con una lunga esperienza alle spalle possono venire riconosciuti retroattivamente?**

I formatori dei detentori di cani per l'attestato di competenza devono avere seguito la formazione presso un centro di formazione riconosciuto dall'USAV e averla conclusa superando l'esame. Il riconoscimento «automatico» di vecchie formazioni non può quindi venire effettuato.

### **Le persone che non passano l'esame finale di formatore dei detentori di cani per l'ottenimento dell'attestato di competenza possono presentare ricorso presso l'USAV?**

No. Gli esami finali vengono tenuti dai centri di formazione riconosciuti. L'USAV, quale autorità amministrativa, non può fungere anche da istanza di ricorso. Il ricorso può essere presentato soltanto presso lo stesso centro di formazione in questione.

## **Legislazione: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza sulle epizoozie (OFE) e ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn)**

### **Art. 68 OPAn**

#### Requisiti per la detenzione di cani

<sup>1</sup> Prima di acquistare un cane, i futuri detentori devono fornire un attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani, salvo nel caso in cui possano dimostrare di avere già detenuto un cane.

<sup>2</sup> La persona responsabile dell'accudimento del cane deve conseguire, nell'anno che segue il suo acquisto, un attestato di competenza relativo alla conduzione del cane nelle situazioni della vita quotidiana. Sono eccettuate le persone con un'abilitazione quale:

- a. formatore per detentori di cani di cui all'articolo 203;
- b. specialista incaricato di individuare le cause dei disturbi comportamentali nei cani.

### **Art. 77 OPAn**

#### Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani

Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali. La responsabilità per i cani da protezione del bestiame è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei.

### **Art. 78 cpv. 1 OPAn**

#### Notifica di incidenti

<sup>1</sup> I veterinari, i medici, i responsabili di pensioni o rifugi per animali, gli addestratori di cani e le autorità doganali sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane:

- a. ha ferito gravemente una persona o un animale; oppure
- b. ha mostrato un comportamento oltremodo aggressivo.

**Art. 192 OPAn**                      Tipi di formazione

<sup>1</sup> Ai sensi della presente ordinanza si intendono per formazioni riconosciute:

- a. una formazione specialistica professionale o universitaria oppure una formazione professionale o universitaria integrata da un perfezionamento specialistico;
- b. una formazione specialistica riconosciuta dall'USAV, non legata a una professione;
- c. un corso riconosciuto dall'USAV che trasmetta conoscenze o competenze specialistiche.

<sup>2</sup> È considerata specialistica una formazione che fornisce le conoscenze necessarie per accudire gli animali, illustrando a tal fine le loro esigenze, il loro comportamento e il modo di trattarli.

**Art. 193 cpv. 2 OPAn**              Attestato di formazione

<sup>2</sup> La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimento di una formazione specialistica non legata a una professione; quest'ultima esonera dal conseguimento dell'attestato di competenza.

**Art. 199 cpv. 1 OPAn**              Riconoscimento da parte dell'USAV e dell'autorità cantonale

<sup>1</sup> L'USAV riconosce le formazioni di cui all'articolo 197, [...]. Pubblica la lista delle formazioni e dei perfezionamenti riconosciuti. Decide in merito all'equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198.

**Art. 200 OPAn**                      Criteri e procedura di riconoscimento

<sup>1</sup> La domanda di riconoscimento di una formazione di cui all'articolo 197, [...] deve essere presentata all'USAV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio.

<sup>2</sup> La documentazione deve contenere dati sugli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e i contenuti della formazione nonché sulla formazione e l'esperienza professionale del personale docente.

<sup>3</sup> Il riconoscimento è limitato a cinque anni.

<sup>4</sup> Il riconoscimento può essere revocato dall'USAV se l'esecuzione non è conforme alla presente ordinanza o se differisce considerevolmente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.

<sup>5</sup> L'USAV può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all'articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono le formazioni di cui all'articolo 197, se l'esecuzione non è conforme alla presente ordinanza o se differisce considerevolmente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.

**Art. 203 OPAn**                      Formatori dei detentori di animali

<sup>1</sup> Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b o c sulla detenzione e il trattamento degli animali deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197 e aver maturato almeno tre anni di esperienza professionale con la specie animale in questione. La formazione deve concludersi con un esame. Il DFI emana il regolamento d'esame.

<sup>2</sup> L'USAV riconosce i corsi per la formazione dei formatori qualora, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 197, forniscano anche le conoscenze seguenti:

- a. conoscenze di base in didattica e diritto;
- b. conoscenze di base in formazione degli adulti;
- c. organizzazione di corsi.

<sup>3</sup> La formazione deve essere conseguita presso un'organizzazione di cui all'articolo 205.

**Art. 205 OPAn** Requisiti per i centri di formazione

Le formazioni di cui all'articolo 203 possono essere offerte da:

- a. un istituto di diritto pubblico;
- b. un'organizzazione incaricata dal servizio cantonale competente;
- c. un'altra organizzazione che dimostri di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e che un'organizzazione accreditata secondo l'ordinanza del 17 giugno 19961 sull'accREDITAMENTO e sulla designazione esegue un controllo esterno di qualità.

**Art. 17b cpv. 1 + 2 OFE** Obblighi di notifica dei detentori di cani

<sup>1</sup> Chi vende o acquista un cane oppure lo dà o lo prende in custodia per oltre tre mesi è tenuto a notificare al gestore della banca dati, entro dieci giorni, il cambiamento di detentore e di indirizzo.

<sup>2</sup> I detentori sono tenuti a notificare al gestore della banca dati, entro dieci giorni, i cambiamenti di indirizzo o il decesso del cane. Il gestore conferma la notifica ai detentori entro dieci giorni.

**Art. 14 OFPAn** Obiettivi di apprendimento (**formazione specialistica non legata a una professione**)

<sup>1</sup> L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 203 OPAn è di fornire ai formatori dei detentori di animali conoscenze approfondite riguardo alle esigenze particolari delle diverse specie animali e alla loro detenzione adeguata.

<sup>2</sup> I formatori dei detentori di animali nel settore della detenzione di cani di cui all'articolo 68 OPAn devono inoltre disporre delle conoscenze approfondite di cui all'articolo 35 della presente ordinanza, delle teorie di apprendimento e dei metodi di educazione per i cani basati su di esse nonché della conduzione corretta di un cane.

<sup>3</sup> Dopo aver svolto la formazione, i formatori devono essere in grado di trasmettere le loro conoscenze in modo semplice e comprensibile.

**Art. 15 OFPAn** Durata della formazione

La formazione comprende complessivamente almeno 140 ore, di cui al minimo 50 e al massimo 70 sono destinate alla parte teorica.

**Art. 16 OFPAn** Contenuto della parte teorica

<sup>1</sup> La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali negli ambiti seguenti:

- a. strutturazione delle lezioni e degli orari dei corsi;
- b. psicologia dell'apprendimento applicata;
- c. collocazione della legislazione sulla protezione degli animali nel sistema giuridico svizzero, compiti delle autorità preposte alla protezione degli animali e obblighi dei detentori di animali; e
- d. amministrazione dei corsi.

<sup>2</sup> Essa permette di acquisire conoscenze approfondite nei settori delle rispettive formazioni di cui agli articoli 197 e 198 OPAn.

**Art. 17 OFPAn** Contenuto della parte pratica

La parte pratica permette di acquisire competenze pratiche negli ambiti di cui all'articolo 16.

**Art. 33 OFPAn** Obiettivi di apprendimento (**attestato di competenza**)

<sup>1</sup> L'obiettivo della formazione teorica di cui all'articolo 68 capoverso 1 OPAn è di sensibilizzare le persone che

intendono acquistare un cane a una detenzione conforme alla protezione degli animali e socialmente rispettosa nonché a un trattamento adeguato del cane.

<sup>2</sup> L'obiettivo della formazione pratica di cui all'articolo 68 capoverso 2 OPAn è di insegnare alle persone responsabili dell'accudimento come si educano i cani in modo adeguato, come si capiscono i loro principali modi di esprimersi e come si conducono con prudenza.

**Art. 34 OFPAn**                      Forma e durata della formazione

<sup>1</sup> La formazione di cui all'articolo 33 capoverso 1 si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 4 ore.

<sup>2</sup> La formazione di cui all'articolo 33 capoverso 2 si svolge sotto forma di corso con esercizi pratici suddivisi, di regola, in almeno quattro unità della durata massima di un'ora. La persona responsabile dell'accudimento del cane deve frequentare il corso assieme al suo cane. Non può essere frequentata più di un'unità al giorno.

**Art. 35 OFPAn**                      Contenuto

<sup>1</sup> La formazione di cui all'articolo 33 capoverso 1 comprende nozioni fondamentali negli ambiti seguenti: basi legali, esigenze particolari delle diverse specie animali, scopi di utilizzazione tipici delle varie razze, comportamento sociale, alimentazione, impegno necessario per accudire gli animali, trattamento adeguato dei cani e allestimento di un ambiente adeguato nel quale tenere gli animali.

<sup>2</sup> La formazione di cui all'articolo 33 capoverso 2 permette di acquisire:

- a. le competenze pratiche che permettono di tenere sotto controllo un cane nelle varie situazioni della vita quotidiana;
- b. le nozioni concernenti il trattamento adeguato e l'educazione metodicamente corretta dei cani nonché il riconoscimento dei segnali del corpo, che indicano un atteggiamento minaccioso o aggressivo, di insicurezza oppure di sottomissione, come pure le nozioni inerenti alla consultazione di specialisti in caso di comportamenti problematici di un cane.